

MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI STATISTICHE PER CONTO DI ISTAT E LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RILEVATORI DEL COMUNE DI VENEZIA

Art. 1. Ambito di applicazione

- 1.** Il Comune di Venezia svolge le indagini statistiche richieste dall'Istat e previste dal Programma Statistico Nazionale, facendo ricorso, a seconda della tipologia e della gravosità dell'indagine da realizzare, a:
 - personale in ruolo dell'Ufficio Comunale di Statistica istituito ai sensi del D.Lgs 322/1989, ove presente in numero adeguato;
 - affidamento a ditta esterna, a seguito di procedura di confronto concorrenziale, da preferirsi per le rilevazioni mensili dei prezzi al consumo;
 - Elenco dei rilevatori statistici del Comune di Venezia, a seguito di Avviso di Selezione Pubblica.
- 2.** Il presente Regolamento disciplina le modalità di formazione e aggiornamento dell'Elenco dei rilevatori di cui al comma precedente, quale bacino di reperimento di operatori immediatamente disponibili per qualsivoglia indagine disposta da Istat.
- 3.** L'organizzazione e la gestione dell'Elenco avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'Istat per la gestione del sistema informativo della rete di rilevazione comunale (SIRC).

Art. 2. Requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei rilevatori statistici del Comune di Venezia

- 1.** Nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni Istat, nonché di quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs 286/98, possono essere iscritti all'Elenco dei rilevatori statistici del Comune di Venezia i soggetti che presentino i seguenti requisiti:
 - a. età non inferiore a 18 anni
 - b. titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore o titolo di studio equiparato; per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia.
 - c. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o cittadinanza extracomunitaria purché regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano;
 - d. godimento dei diritti politici; per gli stranieri godimento dei diritti politici dello Stato di appartenenza o di provenienza;
 - e. non aver riportato condanne penali.
- 2.** L'iscrizione all'Elenco è subordinata al rilascio di una dichiarazione di:
 - a. disponibilità agli spostamenti in tutto il territorio comunale di Venezia per esigenze poste dagli incarichi affidati;
 - b. ottima conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
 - c. possedere adeguate conoscenze informatiche e consuetudine all'uso dei più diffusi strumenti informatici.

In sede di eventuale assegnazione degli incarichi ai sensi dell'art. 4, il Comune si riserva la facoltà insindacabile di accertare il possesso dei requisiti dichiarati e, ove gli stessi non sussistano, procedere alle conseguenti cancellazioni dall'Elenco.

Art. 3 **Graduatoria degli iscritti all'Elenco dei rilevatori statistici del Comune di Venezia**

1. I candidati in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 vengono inseriti in una graduatoria formata sulla base dei seguenti criteri:

- esperienza di rilevatore, coordinatore o formatore di rilevatori e disponibilità di altri titoli certificabili pertinenti l'attività di rilevazione statistica;
- tipologia di rilevazioni effettuate e relativa complessità;
- valutazione ottenuta sulla qualità delle rilevazioni svolte per conto del Comune di Venezia;
- titolo di studio;
- altre capacità e competenze personali deducibili da curriculum.

2. Con provvedimento del Dirigente preposto all'Ufficio Comunale di Statistica verranno precisati i punteggi assegnabili per ciascuno dei criteri suindicati.

3. La raccolta delle candidature per l'iscrizione all'Elenco dei rilevatori ha luogo mediante Avviso pubblico accessibile sul sito del Comune.

4. La somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato ne definisce la posizione nell'Elenco dei rilevatori. A parità di punteggio ha precedenza l'iscritto più giovane.

5. La graduatoria viene approvata con provvedimento del Dirigente preposto all'Ufficio Comunale di Statistica e pubblicata sul sito del Comune. Viene aggiornata ogni due anni, a seguito di nuovo Avviso, al fine di recepire:

- nuove richieste di iscrizione;
- eventuali titoli aggiuntivi presentati dai rilevatori iscritti;
- i punteggi assegnati a conclusione delle indagini svolte nel biennio per conto del Comune.

6. Si provvede a cancellazione dall'Elenco in caso di:

- richiesta espressa del rilevatore;
- perdita dei requisiti di cui all'art. 2;
- riscontro di inadempimenti degli obblighi contrattuali e/o di gravi irregolarità nello svolgimento di incarichi.

Può comportare inoltre cancellazione dall'Elenco la mancata accettazione di proposte di incarico per almeno tre volte consecutive.

7. Fino ad approvazione del nuovo Elenco di rilevatori con le procedure di cui al presente articolo, sono applicabili le modalità di aggiornamento della graduatoria dei Rilevatori Statistici di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 547 del 23 novembre 2012.

Art. 4.
Assegnazione degli incarichi di rilevatore

- 1.** L'assegnazione dell'incarico di rilevatore è formalizzata mediante provvedimento del Dirigente preposto all'Ufficio Comunale di Statistica che affiderà gli incarichi, in via ordinaria, nel rispetto dell'ordine sequenziale delle posizioni degli iscritti di cui all'articolo 3.
- 2.** Per specifiche tipologie di indagini statistiche, l'affidamento dell'incarico di rilevazione può essere riservato solamente ad iscritti all'Elenco che presentino i requisiti specifici richiesti dal tipo di indagine, fermo restando il rispetto della graduatoria.
- 3.** Salvo deroghe motivate nel provvedimento di assegnazione, gli incarichi possono essere conferiti per indagini di durata complessiva non superiore ai 6 mesi nel corso di uno stesso esercizio e non possono essere conferiti a soggetti già incaricati di precedenti indagini con termine oltre la data di avvio del nuovo incarico.
- 4.** Ad eccezione di quanto previsto nel successivo comma 5, gli incarichi di rilevatore hanno natura di prestazione di opera occasionale ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, venendo espletati dal lavoratore in autonomia circa il tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, e senza vincolo di subordinazione con l'organizzazione del Committente.
- 5.** Gli incarichi affidati ai dipendenti comunali iscritti all'Elenco, nel rispetto della graduatoria di cui all'art. 3, devono svolgersi esclusivamente al di fuori dell'orario di lavoro, in conformità a quanto disposto dal Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente del Comune di Venezia, approvato con delibera del Comm. Straord. n. 649 del 31/12/2014, previa autorizzazione del Dirigente del Servizio di appartenenza.

Art. 5
Recesso dall'incarico

- 1.** Qualora, nel corso dell'attività espletata a seguito dell'incarico, venissero rilevate irregolarità, il Comune potrà recedere dall'incarico.
- 2.** Per verificare il corretto adempimento della prestazione contrattualmente affidata al rilevatore, il Comune di Venezia può effettuare controlli a campione, fermi restando i poteri di controllo in capo all'Istat.

Art. 6
Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

- 1.** Gli incarichi conferiti ai sensi del presente Regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione in apposita sezione nel sito del Comune di Venezia.
- 2.** Il dirigente dell'Ufficio Comunale di Statistica cura la pubblicazione sul sito internet del Comune delle informazioni previste dal D.Lgs 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza e ogni altro adempimento prescritto in materia di pubblicazione degli incarichi.

Art. 7
Tutela dati personali

1. Il Comune di Venezia garantisce che il trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività oggetto del presente regolamento avvenga nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n.101.

Art.8
Norma finale

1. Il presente Regolamento costituisce appendice ed integrazione del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sostituisce integralmente il Regolamento per il conferimento degli incarichi di rilevatore statistico, approvato con delibera di G.C. n. 547 del 23 novembre 2012, che viene contestualmente abrogato.